

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA ALESSANDRIA

COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA, SITO IN SAN GIORGIO MONFERRATO, STRADA PASIGLIANO.

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 20.04.2012

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, al fine di incentivare la raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili contenuti nei rifiuti urbani e contestualmente contenere i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata, disciplina la gestione e l'utilizzo del servizio di raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) e dei Rifiuti Solidi Assimilati agli Urbani (R.S.A.U.) presso il Centro comunale di San Giorgio sito in Strada Pasigliano.

2. Il Comune di San Giorgio ed il Gestore del Servizio si riservano di promuovere iniziative finalizzate a premiare i cittadini e/o le aziende che conferiscono separatamente i materiali riciclabili presso il centro di raccolta.

3. Ai fini del presente regolamento, per Gestore del Servizio (col quale verrà stipulata apposita convenzione) deve intendersi il soggetto affidatario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il Comune di San Giorgio Monferrato.

Articolo 2 – Caratteristiche del Centro Comunale di Raccolta

1. Il Centro comunale di Raccolta è costituito da un'area presidiata ed allestita ai sensi del DM 8 aprile 2008, come modificato dal DM 15 maggio 2009, e allegati al presente regolamento, ove si svolge unicamente attività di raccolta (mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento) dei rifiuti urbani ed assimilati appositamente individuati all'articolo 3 del presente Regolamento, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche iscritte nella lista TARSU del comune di San Giorgio Monferrato

2. Il Comune di San Giorgio deve prevedere il piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Articolo 3 - Tipologie qualitative dei rifiuti conferibili al Centro comunale di Raccolta

1. I rifiuti, o i materiali, conferibili separatamente presso il Centro Comunale di raccolta, da inviare al successivo recupero, trattamento o smaltimento, sono individuati secondo la normativa vigente come segue tra i seguenti materiali in funzione delle esigenze del comune di S Giorgio:

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
5. imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
7. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
8. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
9. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 38)
10. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
11. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
12. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)

13. ingombranti (codice CER 20 03 07)

14. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base del regolamento comunale, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

Articolo 4 – Provenienza dei rifiuti conferibili al Centro Comunale di raccolta e soggetti utilizzatori.

Possono essere conferiti al Centro comunale di raccolta esclusivamente rifiuti provenienti da:

- utenze domestiche individuate quali soggetti titolari di imposizione TARSU del Comune di S Giorgio;
- utenze non domestiche individuate quali soggetti titolari di imposizione TARSU nel comune di S. Giorgio, purché nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi previsti per i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani.

Articolo 5 – Limiti quantitativi ai rifiuti conferibili nel Centro Comunale di Raccolta.

1. I rifiuti solidi urbani (R.S.U.) possono essere conferiti dall'utenza domestica gratuitamente e senza limitazioni, salvo per le tipologie di rifiuto individuate al successivo comma 2 oppure nell'ipotesi in cui quantità e volumi risultino incompatibili con la capacità operativa del Centro Comunale di Raccolta. In tal caso accordi specifici dovranno essere stipulati tra il comune di S. Giorgio ed il conferente.

2. I rifiuti solidi assimilati agli urbani (R.S.A.U.) possono essere conferiti gratuitamente dall'utenza non domestica, purché il rifiuto conferito nel corso dell'anno considerato rientri nella tipologia qualitativa e nei quantitativi ammessi ai fini dell'assimilabilità dello stesso al rifiuto solido urbano, come previsto dal Regolamento Consortile vigente.

In caso di superamento dei limiti di assimilazione previsti l'utenza interessata, qualora desideri avvalersi del servizio pubblico, è tenuta alla stipula di apposita convenzione con il Gestore del Servizio.

Articolo 6 - Dotazioni del Centro Comunale di raccolta

1. I contenitori in dotazione al Centro Comunale di raccolta sono 4 per 20 mc totali (dimensionati su base dei dati storici di conferimento).

2. I contenitori vengono svuotati periodicamente ed ogniqualvolta vi sia necessità, in modo tale da garantire la costante efficienza del servizio.

3. Le operazioni di svuotamento dei contenitori avvengono in condizioni di sicurezza ed in modo tale da non recare danno e/o pericolo alla sicurezza ed all'incolumità personale degli addetti alla gestione e degli utenti.

4. In ogni caso, la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a due mesi.

Articolo 7 – Apertura del Centro comunale di raccolta

1. L'accesso al Centro Comunale di Raccolta è consentito alle utenze unicamente nei giorni e negli orari stabiliti dal comune di S. Giorgio, come da cartellonistica esposta all'ingresso del centro stesso.

2. Durante l'orario di apertura è garantita la presenza e la sorveglianza del personale addetto alla gestione ed al controllo.

Articolo 8 - Modalità di conferimento al Centro Comunale di Raccolta.

1. I rifiuti, preventivamente suddivisi dall'utente, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei.

2. Le utenze domestiche e/ o non domestiche ammesse al Centro Comunale di raccolta sono tenute, nell'osservanza del presente Regolamento, a:

- conferire esclusivamente i materiali ammessi;
- conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificando i materiali già in fase di carico dei mezzi di trasporto utilizzati, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico;
- seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del Centro e quelle riportate su apposita segnaletica;
- soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di sostare nelle aree di movimentazione di materiali e contenitori;
- limitare la velocità di ingresso e transito all'interno della struttura e rispettare la segnaletica sia verticale che orizzontale;
- evitare operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- rispettare le norme di dettaglio di cui al successivo articolo 9.

3. Gli utenti sono, in ogni caso, tenuti ad osservare le indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione del Centro Comunale di raccolta. Gli utenti sono inoltre tenuti a rivolgersi al personale addetto in caso di necessità.

Articolo 9 – Modalità particolari di conferimento

1. Ad integrazione delle indicazioni generali sopra riportate, e relative alle metodologie di conferimento dei rifiuti presso il Centro Comunale di Raccolta, si elencano alcune norme di dettaglio relative a particolari frazioni di rifiuto alle quali dovranno attenersi i soggetti conferitori al fine di consentire un più corretto trattamento post raccolta. Nello specifico:

a) Modalità del conferimento dei rifiuti vegetali

I rifiuti vegetali (potature e sfalci d'erba, ecc.) devono essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da contenere il più possibile il volume.

Non è consentito l'uso di materiale plastico per sigillare e contenere i rifiuti in questione nell'atto del conferimento, conseguentemente, se utilizzato nella fase di trasporto degli

stessi alla piattaforma, dovrà essere allontanato a cura dei conferenti all'atto dello scarico nel contenitore.

In caso di conferimento di piante di grossa dimensione o apparati radicali, questi dovranno avere un diametro non superiore a 20 cm e dovranno essere liberi da materiale inerte.

Gli esercizi ortofrutticoli possono conferire presso l'area attrezzata le cassette di legno della frutta/verdura, purché le stesse non presentino residui estranei quali plastiche e metalli.

b) Conferimento dei rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti direttamente a cura delle utenze domestiche ai sensi TARSU.

I rifiuti ingombranti devono essere depositati in modo differenziato negli appositi cassoni scarrabili da parte dei cittadini, suddivisi per tipologia di materiale raccolto (ad es. legno, vetro, metallo, ecc.).

In particolare quelli costituiti da materiale legnoso, dovranno essere opportunamente ridotti in pezzi e possibilmente esenti da parti metalliche, plastiche e vetrose che ne possano compromettere il recupero.

Se non è possibile la distinzione devono essere conferiti nell'apposito cassone indicato dalla cartellonistica.

In detto cassone non possono essere conferiti rifiuti putrescibili, liquidi o inerti.

In caso di conferimenti di rifiuti ingombranti effettuati da ditte operatrici del settore per conto di privati cittadini (ditte di trasloco, operatori che effettuano sgomberi di solai e cantine, ecc.) l'accesso al centro di raccolta sarà possibile con esibizione della delega scritta da parte dell'utenza domestica del comune di S. Giorgio da cui proviene il rifiuto.

c) Conferimento di materiale vetroso

Per il conferimento di materiale vetroso residuale dalla raccolta differenziata, l'utente dovrà attenersi alle buone norme di comportamento per evitare infortuni a sé ed agli altri.

Nel contenitore dovrà conferire materiale in vetro in forma sfusa, libero da rifiuti estranei, e gli eventuali contenitori utilizzati per il trasporto dovranno essere allontanati prima dello scarico a cura dell'utente stesso.

Non è consentito scaricare nel contenitore del vetro lampade fluorescenti, tubi catodici, monitor e vetri al piombo.

2. Tutti i materiali devono essere conferiti, in modo selezionato dall'utenza entro gli appositi contenitori ed aree, individuati con apposita cartellonistica.

Articolo 10 - Compiti degli addetti alla sorveglianza

1. Il personale presente presso il Centro Comunale di raccolta è qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.

2. Gli addetti al Centro Comunale di raccolta sono tenuti, nell'osservanza del presente Regolamento e nell'ambito delle proprie mansioni, a:

- aprire e chiudere l'impianto nelle ore e nei giorni stabiliti dal Comune di San Giorgio Monferrato;
- mantenere un ottimo livello di pulizia e di ordine dell'area;

- verificare la titolarità del conferente, mediante idoneo documento comprovante la residenza o altro titolo idoneo per il conferimento in base alle norme di legge e regolamentari vigenti;
- effettuare un accurato controllo visivo dei carichi ai fini dell'ammissione;
- curare la tenuta di apposito registro sul quale devono essere riportati i nominativi dei conferenti e la tipologia dei materiali conferiti;
- controllare che nel Centro comunale di Raccolta non vengano svolte operazioni di cernita o prelievo dei rifiuti da personale non autorizzato;
- sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti sia all'interno dei contenitori, che nelle eventuali aree destinate allo stoccaggio a terra;
- segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del presente Regolamento;
- sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori ed a quanto presente all'interno del Centro Comunale di Raccolta;
- respingere tutti i materiali difformi alle prescrizioni del presente regolamento.

3. Gli addetti al centro di raccolta dovranno essere muniti di apposite attrezzature, abbigliamento ed eventuale cartellino identificativo ai sensi delle vigenti normative.

Articolo 11 – Divieti

1. E' fatto espresso divieto di:

- a) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori e/o spazi;
- b) effettuare cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale, nonché vendere a terzi il materiale conferito presso il Centro comunale di Raccolta;
- c) introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- d) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e a quanto presente nel Centro comunale di Raccolta ;
- e) abbandonare all'esterno del Centro Comunale di Raccolta qualsiasi tipologia di rifiuto;
- f) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi.

2. Il soggetto conferitore è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causati dal conferimento di rifiuti non ammissibili, anche e soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da eludere il controllo visivo del personale addetto.

Articolo 12 – Sanzioni

1. La violazione alle disposizioni del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le sanzioni amministrative di seguito elencate.

Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal titolo VI capo 1° del D. lgs 152/06, e successive modifiche e d integrazioni, le violazioni di cui ai punti a), c), e) ed f) dell'art. 11 del presente atto nei confronti dei responsabili saranno considerate abbandono di rifiuti e, in quanto tali soggette all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- da € 50,00 (cinquanta) a € 150,00 (centocinquanta) se trattasi di rifiuti non pericolosi;
- da € 250,00 (duecentocinquanta) a € 750,00 (settecentocinquanta) se trattasi di rifiuti pericolosi.

Oltre al rimborso dei danni provocati alle strutture, la violazione della prescrizione di cui al punto d) dell'art. 11, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria :

- da € 100,00 (cento) a 300,00 (trecento).

La violazione del disposto di cui al punto b) dell'art. 11, è soggetta alla sanzione amministrativa: - da € 25,00 (venticinque) a € 250,00 (duecentocinquanta).

Salvo l'attribuzione delle responsabilità anche penali, la sanzione viene raddoppiata qualora, per commettere il fatto, il trasgressore si sia introdotto abusivamente nell'area della stazione di conferimento, nell'orario di chiusura.

2. L'applicazione delle sanzioni viene effettuata in riferimento alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24/11/81 n°689 recante norme sulla depenalizzazione.

3. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è il Sindaco.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel presente articolo sono di competenza comunale.

Articolo 13 – Responsabilità

1. In caso di dolo e/o colpa del Gestore del Servizio, ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, l'amministrazione comunale di S. Giorgio è da ritenersi sollevata ed indenne da ogni responsabilità e/o danno.

2. Qualora all'interno del Centro Comunale si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal Gestore o previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabile ai conferitori, ritenendo in tal modo sollevati il gestore ed il comune di S. Giorgio da ogni responsabilità.

Articolo 14 – Osservanza di altre disposizioni

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di rifiuti urbani, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le norme del "Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani".

Articolo 15 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.

Articolo 16 – Forme di divulgazione

Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di San Giorgio Monferrato. Una copia del Regolamento sarà consultabile presso gli Uffici del Palazzo Comunale e presso il Centro di raccolta.

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

(G.U. n. 99 del 28 aprile 2008)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti», e successive modifiche;

Visto l'art. 183, comma 1, lettera cc) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali sia data la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406 «Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche, recante «Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 settembre 2007, n. 185, recante «Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151»;

Ritenuta la necessità di definire la disciplina dei centri di raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze e dagli altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti, al fine di agevolare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi fissati dalla normativa vigente.

Sentito il parere della Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, espresso nella seduta del 20 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 2

Autorizzazioni e iscrizioni

1. La realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

2. I centri di raccolta di cui all'art. 1 sono allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica rispettano solo i requisiti di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2 punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I.

4. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

5. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 4, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione della idoneità tecnica sulla base delle disposizioni di cui all'allegato I, nonché della capacità finanziaria. I soggetti gestori di centri di raccolta che sono già iscritti all'Albo gestori ambientali nella Categoria 1 integrano l'iscrizione alla Categoria stessa per l'attività «Gestione dei centri di raccolta» e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie.

6. L'iscrizione di cui al comma 4 è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche relativamente alla categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati».

7. I centri di raccolta di cui all'art. 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali di cui al comma 5.

8. I centri di raccolta di cui all'art. 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006 possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa.

Roma, 8 aprile 2008

Il Ministro: Pecoraro Scanio

ALLEGATO I

REQUISITI TECNICO GESTIONALI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. UBICAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA

- 1.1. Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.
- 1.2. Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

2. REQUISITI DEL CENTRO DI RACCOLTA

- 2.1 Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.
Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 2.2 Il centro di raccolta deve essere dotato di:
 - a. adeguata viabilità interna;
 - b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
 - c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
 - d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
 - e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.
- 2.3 All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.
- 2.4 Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

3. STRUTTURA DEL CENTRO

- 3.1 Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:
 - a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
 - b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;
- 3.2 Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

4. MODALITÀ DI CONFERIMENTO E TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA

4.1. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

4.2 Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
5. imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
7. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
9. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
10. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
11. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
12. solventi (codice CER 20 01 13*)
13. acidi (codice CER 20 01 14*)
14. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
15. prodotti fotochimici (20 01 17*)
16. pesticidi (CER 20 01 19*)
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
19. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
24. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
26. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
27. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
28. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
29. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
30. ingombranti (codice CER 20 03 07)
31. cartucce toner esaurite (20 03 99)
- 32 rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche

4.3 Il centro deve garantire:

- a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.
- b. la sorveglianza durante le ore di apertura.

5. MODALITÀ DI DEPOSITO DEI RIFIUTI NEL CENTRO DI RACCOLTA

5.1 Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su

- rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzare il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.
- 5.2 Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi
 - 5.3 Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
 - 5.4 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché dei sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
 - 5.5 I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
 - 5.6 Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/1992 e succ. mod., e al DM 392/1996.
 - 5.7 Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.
 - 5.8 I rifiuti pericolosi nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.
 - 5.9 La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura
 - 5.10 I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
 - 5.11 E' necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato I del DM 185/2007.
 - 5.12 I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

6. MODALITÀ DI GESTIONE E PRESIDIO DEL CENTRO DI RACCOLTA

- 6.1 All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
- 6.2 Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:
 - a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno
 - b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili
 - c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.
- 6.3 Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.
- 6.4 Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.
- 6.5 Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa, attraverso la compilazione di uno schedario numerato progressivamente conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib, in cui devono essere indicati a cura degli addetti al centro di raccolta i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro ed i quantitativi di quelli inviati a recupero o smaltimento.

7. DURATA DEL DEPOSITO

- 7.1 La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a due mesi.
- 7.2 La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorogene.

ALLEGATO IA

SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA

	Numero	
	Data	
Centro di raccolta		
Sito in		
Via e numero civico		
CAP		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia di rifiuto

Codice dell'Elenco dei rifiuti

Ricevuto da utenza

Domestica

Non domestica

Nome Cognome / Azienda *

Codice Fiscale / Partita IVA *

Targa del mezzo che conferisce *

* Da compilarsi solo per i rifiuti di provenienza non domestica
e che rientrano tra le tipologie assimilate ai rifiuti urbani
sulla base dei Regolamenti comunali

Quantitativo conferito al centro di raccolta Unità di misura

Firma dell'addetto al centro di raccolta

.....

ALLEGATO IB

SCHEDA RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA

	Numero	
	Data	
Centro di raccolta		
Sito in		
Via e numero civico		
CAP		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia di rifiuto

Codice dell'Elenco dei rifiuti

Quantitativo avviati a recupero/smaltimento Unità di misura

Firma dell'addetto al centro di raccolta

.....

Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. (09A08220)

(G.U. n. 165 del 18 luglio 2009)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e, in particolare, la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 203/108/CE relative alla riduzione dell'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento dei rifiuti» e successive modifiche;

Visto l'articolo 183, comma 1, lettera cc) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni, citta' e autonomie locali sia data la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, «Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche, recante «Modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attivita' di trasporto rifiuti»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 settembre 2007, n.185, recante «Istituzione e modalita' di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche»;

Considerato che l'articolo 2, comma 7, del citato decreto ministeriale 8 aprile 2008 prevede che i centri di raccolta gia' operanti alla data della sua entrata in vigore sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuino ad operare conformandosi alle disposizioni previste dal decreto nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali con la quale sono stabiliti i criteri, le modalita' e i termini per la dimostrazione dell'idoneita' tecnica dei soggetti gestori;

Vista la deliberazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Albo nazionale gestori ambientali – del 29 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 settembre 2008, n. 206, recante «Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo n.152/2006, e successive modifiche e integrazioni»;

Considerato che la suddetta delibera era stata adottata nelle more della registrazione alla Corte dei Conti del decreto ministeriale 8 aprile 2008 e, pertanto, in totale carenza di potere;

Vista la deliberazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Albo nazionale gestori ambientali – del 25 novembre 2008, con la quale il Comitato nazionale dell'Albo ha ritirato in autotutela la deliberazione del 29 luglio 2008;

Considerato che in data 29 ottobre 2008 la Commissione VIII della Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione 7-00064 dell'on. Alessandri con la quale si chiedeva una proroga dell'entrata in vigore di talune disposizioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008 al precipuo scopo di consentire agli enti locali un piu' ampio margine temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta esistenti in armonia con le nuove normative garantendo, nel contempo, la continuita' dell'essenziale servizio dagli stessi svolto;

Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di modificare il piu' volte citato decreto ministeriale dell'8 aprile 2008 al fine di stabilire, tra l'altro, un piu' ampio lasso temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta che operano in virtu' di disposizioni regionali o di enti locali;

Sentito il parere della Conferenza unificata Stato Regioni, città e autonomie locali, espresso nella seduta del 25 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, dopo le parole «utenze domestiche e non domestiche» sono aggiunte le parole «anche attraverso il gestore del servizio pubblico».

2. Nel titolo dell'articolo 2 la parola «Autorizzazioni» è sostituita dalla parola «Approvazioni».

3. Il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «1. La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia».

4. Il comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «I centri di raccolta di cui all'articolo 1 che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dall'Allegato 1, non è necessario il rilascio di una nuova approvazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1».

5. Il comma 8 dell'articolo 2 è soppresso.

6. L'elenco di cui all'allegato 1, paragrafo 4.2., del decreto ministeriale 8 aprile 2008 è integrato dalle seguenti tipologie di rifiuto:

toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	(codice CER 08 03 18)
imballaggi in materiali compositi	(codice CER 15 01 05)
imballaggi in materia tessile	(codice CER 15 01 09)
pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	(codice CER 16.01.03)
filtri olio	(codice CER 16 01 07*)
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	(codice CER 16 02 16)
gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	(codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	(codice CER 17 01 07)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	(codice CER 17 09 04)
batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	(codice CER 20 01 34)
rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	(codice CER 20 01 41)
terra e roccia	(codice CER 20 02 02)
altri rifiuti non biodegradabili	(codice CER 20 02 03)

7. Nell'Allegato 1, punto 4.2., la voce n. 25 è sostituita dalla seguente: «batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)»

8. Il punto 6.5 dell'Allegato 1 è sostituito dal seguente: «Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib».

9. Dopo il punto 6.5 dell'Allegato 1 aggiungere i punti seguenti:

«6.6. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.

6.7. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde».

10. Al punto 7.1 dell'Allegato 1 sostituire le parole «due mesi» con le parole «tre mesi».

11. L'Allegato la del decreto ministeriale 8 aprile 2008 e' sostituito dall'Allegato la del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo

ALLEGATO IA

SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA
(per utenze non domestiche)

	Numero	
	Data	
Centro di raccolta		
Sito in		
Via e numero civico		
CAP		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia del rifiuto

Codice dell'Elenco dei rifiuti

Azienda

Partita IVA.....

Targa del mezzo che conferisce.....

Quantitativo conferito al centro di raccolta.....Unità di misura.....

Firma dell'addetto al centro di controllo
